

Oggetto: Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, art.12 del D.Lgs. n.152/2006

Codice Pratica: **VER-2024_19**

Denominazione Piano: *“Piano commerciale - Industriale Zona D, Sottozona D2 - Località Baciabove di Borgo Santa Maria”*

Tipologia Piano: Piano particolareggiato conforme al P.R.G.

Rif.Leg.Piano Art.14 L.1150/1942, Art. 1bis L.r. 36/87

Autorità Procedente: Comune di Montelibretti

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

- Con nota acquisita al protocollo regionale al n. 0702075 del 29/05/2024, il comune di Montelibretti, in qualità di Autorità Procedente (di seguito AP) ha trasmesso alla scrivente Area, in qualità di Autorità Competente (di seguito AC), la documentazione ai fini dell'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all'oggetto.
- Con nota prot. 0859705 del 03/07/2024, l'AC ha richiesto il perfezionamento dell'istanza.
- Con note acquisite con prot. n. 0870002, 0870039, 0870045, 0870055 e 0870060 del 05/07/2024, l'AP ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta.

DATO ATTO che con nota prot. n. 0880212 del 09/07/2024, l'AC ha comunicato e integrato l'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (di seguito SCA) da coinvolgere nel procedimento, di seguito elencati, rendendo disponibile, tramite un apposito Link, il Rapporto Preliminare (di seguito RP) e la documentazione inerente il Piano, in formato digitale:

Regione Lazio

Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica

- Area Pareri geologici e sismici, Suolo e Invasi
- Area Ciclo delle Acque, Concessioni idriche e Servizio idrico integrato

Regione Lazio

Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità, Parchi

- Area Protezione e Gestione della Biodiversità
- Area Qualità dell'Ambiente

Regione Lazio

Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti

Regione Lazio

Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare

- Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale

Regione Lazio

Direzione Regionale Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Foreste

- Area Affari Generali e Usi Civici

Regione Lazio

Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario regionale

Ministero della Cultura

- Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio
- Soprintendenza speciale archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti

ARPA Lazio - Area Informazione e Reporting Ambientale**Città Metropolitana di Roma Capitale**

- Dipartimento III "Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia, aree protette"
- Dipartimento IV "Pianificazione, sviluppo e governo del territorio"

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale**Autorità ATO n.3 Lazio Centrale - Rieti****Acqua Pubblica Sabina S.p.A.****ASL Roma 5**

Con la sopra richiamata nota la AC ha contestualmente richiesto alla AP, a seguito della conclusione della fase di consultazione, di fornire riscontro dell'elenco dei pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale acquisiti ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006, la trasmissione di eventuali pareri in possesso della stessa, ed eventuali ulteriori considerazioni utili alla conclusione dell'istruttoria, incluse le modalità di recepimento delle indicazioni fornite e/o condizioni impartite da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, ai sensi dell'art.12, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006;

PRESO ATTO che da parte dei SCA sono pervenuti i seguenti pareri:

1	ARPA Lazio <i>Nota prot. n. 0992631 del 05/08/2024</i>
2	Città metropolitana di Roma Capitale Dipartimento IV – Pianificazione strategica e Governo del Territorio Servizio 1 "urbanistica e attuazione del PTMG" <i>Nota prot. n.1011727 del 09/08/2024</i>

PRESO ATTO altresì che con nota prot. n. 0911108 del 16/07/2024 la Direzione Regionale Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica Area ciclo delle acque, concessioni idriche e servizio idrico integrato, ha comunicato che:

VISTA la nota assunta al protocollo regionale con n. 880212 del 09.07.2024, nella quale Codesta Area coinvolge la scrivente nella procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativa al "Piano commerciale - Industriale Zona D, Sottozona D2 - Località Baciabove di Borgo Santa Maria";

VISTA la natura e l'ubicazione del programma, la scrivente Area, non essendo interessato l'Ambito di Applicazione definito con D.G.R. n°445 del 16.06.2009 "Provvedimenti per la tutela dei laghi di Albano, di Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani, modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 1317 del 05 dicembre 2003", non è competente ad esprimere alcun parere al riguardo.

Per le motivazioni di cui sopra, quest'Area, provvederà ad archiviare la presente istanza senza ulteriori atti.

RILEVATO preliminarmente che l'art.12, comma 1 del decreto prevede che il Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS comprenda una descrizione del Piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del decreto.

DATO ATTO che dal Rapporto Preliminare trasmesso dall'AP sono stati estrapolati e riportati in corsivo i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni:

(...) Il presente Piano Particolareggiato ha ad oggetto l'area di intervento classificata dalla Variante Generale al PRG vigente (approvata con DGR approvata con DGR n. 350 del 20/06/2017) e dalla Variante adottata (con DCC n.46 del 30/11/2020) "Zona D - Sottozona D2 - Industriale Commerciale - mista".*

L'area, collocata nella frazione di Borgo Santa Maria, occupa una posizione strategica rilevante all'interno della realtà territoriale locale. È situata a nord-ovest di Montelibretti, a circa 5 km dal centro urbano. Si trova vicino al confine con Fara in Sabina, nonché vicino a Passo Corese, una popolosa frazione di Fara Sabina, e confina con le province di Roma e Rieti.

Il sito, la cui superficie territoriale è pari a circa 101.000 mq, è delimitato a sud dalla viabilità territoriale della via Salaria Vecchia. In prossimità del lato est dell'ambito, l'antico tracciato della Salaria Vecchia si innesta su quello nuovo della SS4, permettendo l'accesso ed il collegamento con Borgo Santa Maria. Di conseguenza, la sua adiacenza alla via Salaria e la relativa vicinanza al casello autostradale di Fiano Romano, rendono l'area direttamente accessibile dai flussi di traffico su gomma provenienti sia da nord che da sud.

Inoltre, ad ovest, risulta significativa la presenza di funzioni strategiche di rilevanza metropolitana per la ricerca scientifica e tecnologica, quale la sede del CNR.

(...) L'intervento appartiene all'insieme delle previsioni di trasformazioni per insediamenti produttivi contenute nella vigente Variante Generale al PRG di Montelibretti e nella Variante puntuale adottata per le aree attraversate dalla Via Salaria e ubicate a nord della frazione di Borgo Santa Maria. Infatti, oltre all'ambito classificato come Zona industriale D – Sottozona D2 Industriale e commerciale mista, oggetto del presente Piano Particolareggiato, immediatamente a Sud di esso, il PRG prevede una Zona industriale D – Sottozona D1 Artigianale. La progettazione dei due interventi è stata concepita in sinergia, mirando a creare un insediamento unitario definito secondo principi e criteri di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica nel quale possano trovare soddisfazione le attuali esigenze di nuove attività industriali e commerciali di Montelibretti.*

(...) Pertanto, da sottolineare che il Piano preso in esame, così come quello della Sottozona D1, dedicano ampio spazio alla mobilità sostenibile grazie alla creazione di "percorsi verdi" extrastandard, i quali hanno l'obiettivo di identificare i tracciati accessibili, a piedi o in bicicletta, che snodandosi tra le due aree, colleghino gli spazi destinati a verde pubblico. Vista la carenza di aree attrezzate a verde, tipica della Frazione di Borgo Santa Maria, il fine di questi interventi è quello di sopperire a questa mancanza dando il modo ai cittadini di poter fruire di spazi, percorsi pedonali e ciclabili, in tutta sicurezza. Tracciati che siano interconnessi tra di loro e con il tessuto urbano esistente, e che, in una prospettiva più ampia, possano collegare la frazione al capoluogo sfruttando l'esistente viabilità rurale. Non a caso, nell'area a parcheggio situata ad est, è prevista una apposita area di sosta per le bici, sia tradizionali che elettriche, con colonnina di ricarica dedicata. Tale scelta è motivata dal fatto che vista la sua posizione strategica, e la sua vicinanza alla fermata del Cotral, il parcheggio possa diventare un piccolo nodo di scambio intermodale tra auto/bus

e bici. Completa il ragionamento sui “marginI invisibili” la zona di PRG F2-Verde pubblico attrezzato per il gioco e lo sport prevista ad est dell’area di intervento e il progetto della rotatoria ANAS di raccordo della viabilità esistente costituita dalla SS4, dalla Salaria vecchia e dalla viabilità locale proveniente da Borgo Santa Maria.

(...) I principali obiettivi che il progetto persegue sono riferiti sia al ruolo che il nuovo insediamento è chiamato a svolgere e a ciò che ne consegue in termini di assetto morfotopologico e di organizzazione funzionale, sia all’inserimento nel contesto in termini urbanistici e paesaggistici, tenendo conto anche delle previsioni di trasformazione che interessano i suoli limitrofi all’area di intervento.

(...) È importante sottolineare che gli obiettivi e le azioni di piano rispondono ad una serie di finalità che il piano tenta di raggiungere. Le finalità sono quindi globali, e rispondono ad una serie di necessità emerse negli studi antecedenti, gli obiettivi invece, rispondendo a più finalità, definiscono i risultati da raggiungere, mentre le azioni, che rispondono a più obiettivi, devono essere svolte per garantire il successo del progetto. Le finalità, gli obiettivi e le relative azioni sono di seguito riportate:

1. FINALITÀ: promuovere lo sviluppo produttivo ed economico del territorio;

a. OBIETTIVO: potenziare il sistema infrastrutturale per migliorare la mobilità e l’accessibilità dell’area;

AZIONI: realizzazione di una connessione tra la viabilità di progetto e quella esistente della nuova rotatoria ANAS; creazione di percorsi ciclo-pedonali finalizzati a garantire fruibilità dell’area; collocazione di parcheggi pubblici come nodi di scambio intermodale; creazione di infrastrutture di ricarica per i trasporti privati.

b. OBIETTIVO: creare un polo attrattore industriale e commerciale come nuovo hub di interazioni e azioni; AZIONI: creazione di percorsi ciclo-pedonali finalizzati a garantire fruibilità dell’area; operazioni mirate alla riconoscibilità dei locali commerciali e degli spazi pubblici su cui questi si affacciano.

c. OBIETTIVO: adottare le pratiche migliori per promuovere le interazioni sociali e il senso di comunità; AZIONI: realizzazione delle aree a verde pubblico nell’area D2*, in continuità con le aree verdi della D1 per favorire l’integrazione tra l’area di intervento e il contesto; realizzazione di un mix di funzioni dello spazio pubblico; riconoscimento di “poli attrattori” all’interno degli spazi pubblici, quali: verde, parcheggi e percorsi ciclo-pedonali.

2. FINALITÀ: conferire all’area una nuova identità urbana;

a. OBIETTIVO: pensare gli spazi di interesse per aumentare l’accessibilità e favorire le interazioni;

AZIONI: realizzazione della pavimentazione utilizzando materiali permeabili e sicuri; creazione di viabilità interna pubblica grazie all’assetto dei lotti edificatori che favoriscono la permeabilità con percorsi longitudinali; eliminazioni di recinzioni tra gli spazi commerciali per garantirne la permeabilità; piantumazione di alberi per scopi estetici e benessere ambientale e civico; progettazione e realizzazione di fabbricati come elementi riconoscibili dell’area;

b. OBIETTIVO: rafforzare la riconoscibilità dell’area nella sua unitarietà;

AZIONI: creazione di un nuovo punto di accesso su Via Salaria Vecchia;

aggiunta di ulteriore segnaletica orizzontale e verticale sugli attraversamenti pericolosi; valorizzazione e sviluppo del commercio locale grazie alla progettazione e realizzazione dell’area artigianale sottostante.

3. FINALITÀ: promuovere lo sviluppo ambientale a livello locale;

a. OBIETTIVO: disegnare gli spazi di interesse per aumentare l’accessibilità e favorire le interazioni;

AZIONI: realizzazione della pavimentazione utilizzando materiali permeabili e sicuri; creazione di viabilità interna pubblica grazie all’assetto dei lotti edificatori che favoriscono la permeabilità con percorsi longitudinali; eliminazioni di recinzioni tra gli spazi commerciali per garantirne la permeabilità; piantumazione di alberi per scopi estetici e benessere ambientale e civico.

b. OBIETTIVO: creare una rete verde che permetta la fruizione pubblica tra le aree di progetto e il centro abitato;

AZIONI: realizzazione delle aree a verde pubblico nell’area D2, in continuità con le aree verdi della D1; progettazione di una rete verde continua come cerniera tra l’area di progetto e il centro abitato.

c. OBIETTIVO: assicurare la realizzazione di spazi caratterizzati da attenzioni ecologico-ambientali;

AZIONI: progettazione di una rete verde continua come cerniera tra l'area di progetto e il centro abitato; impiego di materiali, componenti e prodotti regionali, riciclati e atossici, per le tipologie edilizie; utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico; progettazione e localizzazione strategica di forme di sosta "distanti" per incentivare l'utilizzo di altri percorsi.

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che risultano pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

1 ARPA Lazio - Nota prot. n. 0992631 del 05/08/2024

Il comune di Montelibretti, con una popolazione residente pari a 5.139 abitanti (Istat al 01/01/2024), una Superficie di 45,61 km² e una Densità pari a 112,66 ab./km², è dotato di un Piano Regolatore Generale (approvata con DGR n. 350 del 20/06/2017) e della Variante puntuale adottata (con DCC n.46 del 30/11/2020) che classificano l'area di intervento come "Zona D Impianti produttivi - Sottozona D2 - Industriale e Commerciale, mista" sottoposta ad attuazione indiretta tramite Piano Particolareggiato ai sensi dell'art. 13 L. 1150/1942 smi e dell'art. 1 bis della LR 36/1987 smi.*

Con riferimento al Rapporto Preliminare (RP) del Piano Particolareggiato - Piano commerciale - Industriale Zona D, Sottozona D2 - Località Baciabove di Borgo Santa Maria (di eseguito RP- PP Sottozona D2 Santa Maria) esaminato, emerge che l'area in esame, collocata nella frazione di Borgo Santa Maria, è situata a nord-ovest di Montelibretti, a circa 5 km dal centro urbano. Si trova vicino al confine con Fara in Sabina (Ri), vicino a Passo Corese di Fara Sabina. Il sito, la cui superficie territoriale è pari a circa 101.000 mq, è delimitato a sud dalla viabilità territoriale della via Salaria Vecchia. In prossimità del lato est dell'ambito, l'antico tracciato della Salaria Vecchia si innesta su quello nuovo della SS4, permettendo l'accesso ed il collegamento con Borgo Santa Maria. Di conseguenza, la sua adiacenza alla via Salaria e la relativa vicinanza al casello autostradale di Fiano Romano, rendono l'area direttamente accessibile dai flussi di traffico su gomma provenienti sia da nord che da sud.

L'intervento, appartiene all'insieme delle previsioni di trasformazioni per insediamenti produttivi contenute nella vigente Variante Generale al PRG di Montelibretti e nella Variante puntuale adottata per le aree attraversate dalla Via Salaria e ubicate a nord della frazione di Borgo Santa Maria. Infatti, oltre all'ambito classificato come Zona industriale D – Sottozona D2 Industriale e commerciale mista, oggetto del presente Piano Particolareggiato, immediatamente a Sud di esso, il PRG prevede una Zona industriale D – Sottozona D1 Artigianale. La progettazione dei due interventi è stata concepita in sinergia, mirando a creare un insediamento unitario definito secondo principi e criteri di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica nel quale possano trovare soddisfazione le attuali esigenze di nuove attività industriali e commerciali di Montelibretti.*

Le destinazioni d'uso previste dal vigente PRG nella Sottozona D2 in esame, sono:

- lotti edificabili;*
- parcheggi pubblici;*
- aree a verde pubblico;*
- percorso verde "extra-standard";*
- viabilità pubblica;*
- viabilità privata di suo pubblico (percorso pedonale);*
- aree di arredo stradale.*

Nella Sottozona D2 è ammessa la destinazione d'uso di tipo produttivo – industriale e commerciale e le funzioni ad essa strettamente collegate. Sono quindi ammesse le seguenti attività*

- attività industriali non nocive nonché commerciali o miste, con annessi depositi e magazzini, guardiania e/o residenza;*



- sono ammesse utilizzazioni residenziali pari al 10% della superficie lorda del corpo di fabbrica con un massimo di mq. 100,00 da destinare al titolare dell'azienda medesima, al personale addetto alla sorveglianza e/o manutenzione dell'impianti, a condizione che la realizzazione avvenga contemporaneamente a quella di almeno il 50% dell'intero volume del corpo di fabbrica ammesso per il lotto interessato. Tali alloggi devono essere computati all'interno della superficie ammessa, devono essere in numero non superiore a uno per impianto e localizzati al piano superiore dell'edificio produttivo ed in modo da restare direttamente connesse agli spazi riservati alle rispettive attività.

- è consentita la realizzazione di attività commerciali per una superficie utile lorda non superiore al 70% (settanta per cento) riferita all'intero comprensorio, già definita in sede del presente strumento urbanistico attuativo; eventuali modifiche in riduzione di tale percentuale, comunque non inferiore al 30%, possono essere effettuate con apposito Permesso di Costruire Convenzionato;

In particolare sono previste le seguenti tipologie edilizie:

- Edifici industriali consistenti in un unico corpo di fabbrica, articolato anche con vuoti e pieni, con pianta rettangolare, avente come lato principale quello di dimensione maggiore e suddivisibile al suo interno in massimo 2 livelli. Sono ammesse deroghe solo per particolari necessità funzionali legate all'attività, sempre nel rispetto di tutti gli altri indici e parametri. - Edifici commerciali consistenti in unico corpo di fabbrica, articolato anche con vuoti e pieni, suddivisibile in più livelli interni.

Nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato in esame (allegato B al RP) si specifica tra l'altro: Le infrastrutture a rete per l'urbanizzazione primaria, quali fognatura, acquedotto, rete di distribuzione dell'energia elettrica, di alimentazione della pubblica illuminazione ecc., saranno collocate al di sotto delle sedi stradali di lottizzazione. Le attrezzature e gli impianti tecnologici, quali centraline e cabine per la collocazione di elementi di riduzione, quadri di collegamento, motori, pompe di sollevamento, potranno essere collocati, oltre che sotto le sedi stradali, all'interno delle aree destinate a Verde pubblico attrezzato e Parcheggi, od inseriti nelle aree destinate ad arredo stradale. In particolare, le opere di urbanizzazione primaria previste dal presente Piano consistono nella realizzazione delle seguenti reti infrastrutturali:

- rete stradale interna alla zona destinata ad insediamenti produttivi
- industriali e commerciali;
- spazi di sosta e parcheggio;
- rete fognaria composta da due distinti collettori, acque nere e bianche;
- rete di adduzione idrica, alimentata dall'acquedotto comunale;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica (cavidotti interrati);
- pubblica illuminazione;
- spazi e aree a verde pubblico.

La scrivente Agenzia preliminarmente evidenzia che il Comune di Montelibretti in passato ha già presentato due istanze di Verifica di assoggettabilità a VAS riguardanti il medesimo ambito territoriale, più precisamente:

- VVAS-2022_36. Comune di Montelibretti. Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativa al "Piano Particolareggiato della Zona D - Sottozona D1 Artigianale Frazione "Borgo Santa Maria" conforme alla vigente Variante Generale al PRG". Escluso da VAS (G03026 del 20/03/2024);

- VVAS-2019_44. Comune di Montelibretti. Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativa alle "Varianti puntuali al PRG". Escluso da VAS (G03970 del 23/03/2023).

Per quanto sopra rappresentato si rimanda all'Autorità Competente ogni valutazione in merito alla necessità di non frazionare la Valutazione Ambientale Strategica di una pianificazione parcellizzandola in singole pianificazioni, non in linea con il dettato normativo. Infatti la valutazione, come prescritta dall'art. 6 del D.lgs. 152/2006, dei piani che determinano l'uso di "piccole aree a livello locale" e della produzione o meno di "impatti significativi sull'ambiente" dovrebbe essere



condotta prendendo in considerazione tutte le varianti/pianificazioni che l'amministrazione intende approvare sull'area e non solo quella singolarmente presa, al fine di valutarne gli impatti complessivi come ad esempio il consumo di suolo o il carico antropico connesso.

Con riferimento alla matrice aria, si evidenzia che la Regione Lazio con D.C.R. del 5 ottobre 2022, n. 8 ha approvato l'aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) ai sensi dell'articolo 9 e art. 10 del d.lgs. 155/2010; che con DGR 28 maggio 2021, n. 305 ha aggiornato l'Allegato 4 - classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela della salute umana, che con DGR 15 marzo 2022, n. 119 ha aggiornato la denominazione dei codici delle zone. Per gli effetti del combinato disposto dalle norme sopra specificate, al Comune di Montelibretti è stato assegnato il codice il codice - IT1211 Zona Appenninica 2021- per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5, arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene, e gli è stata attribuita una qualità dell'aria in classe complessiva 3.

La Classe 3 comprende i Comuni a basso rischio di superamento dei valori e per i quali sono previsti provvedimenti tesi al mantenimento della qualità dell'aria. Di conseguenza il Comune di Montelibretti è tenuto ad adottare i provvedimenti per il mantenimento della Qualità dell'Aria previsti alla Sezione III dalle Norme di Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) - DGR 539/2020.

Al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione sullo stato di qualità dell'aria nel comune di Montelibretti si riportano di seguito i dati di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici, mediati sull'intero territorio comunale, riferiti al triennio 2019-2022. (<https://www.arpalazio.it/web/guest/ambiente/aria>) La determinazione della distribuzione spaziale e temporale delle concentrazioni degli inquinanti normati dal D.lgs. n. 155/2010 è fornita dal sistema modellistico operativo presso il Centro Regionale della Qualità dell'Aria (CRQA) di ARPA Lazio (<http://www.arpalazio.net/main/aria/>). Il sistema modellistico viene utilizzato per la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla norma di riferimento su tutto il territorio regionale a partire dai campi di concentrazione prodotti dalla catena modellistica integrati/combinati con le misure, sia fisse che indicative, mediante tecniche di assimilazione e tecniche statistiche di stima oggettiva. Si evidenzia che la valutazione della qualità dell'aria del 2022, rispetto a quella inerente agli anni precedenti, è stata realizzata utilizzando una nuova catena modellistica alla risoluzione del km² su tutto il Lazio.

*(...)
Il comune di Montelibretti, nel quadriennio preso in considerazione (2019-2022), non mostra criticità per gli indicatori presi a riferimento dalla norma e mostrati nella tabella sovrastante.*

In considerazione di quanto sopra esposto e atteso che il RP- PP Sottozona D2 Santa Maria - in esame, prevede elementi permanenti che possono incidere negativamente sulla qualità dell'aria, anche con effetti cumulativi, per la matrice aria si ritiene che l'impatto possa essere considerato non rilevante se verranno realizzati i provvedimenti previsti dalla Sezione III delle Norme di Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) -DGR 539/2020.

Si ricorda infine che nelle fasi di esecuzione della variante in esame si dovranno rispettare:

- L'art. 5 della L.R. 27/05/2008, n. 6 "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia;*
- L'art. 26 del D.lg. 199/2021, prevede dal 13/06/2022, ovvero l'obbligo che la richiesta del titolo edilizio dei progetti di edifici di nuova costruzione includa l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento (Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua*

calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva).

In base all'Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR), approvato con Delibera del Consiglio Regionale del 23 novembre 2018, n. 18, l'area oggetto del Piano in esame ricade all'interno del "Bacino n. 14 TEVERE BASSO CORSO – sottobacino Fosso Corese 3". con il seguente giudizio di qualità:

BACINO	Tratto Afferente	Stato Ecologico	Stato Chimico
14 TEVERE BASSO	sottobacino Fosso Corese 3	SUFFICIENTE	BUONO

Di conseguenza l'area in esame dal punto di vista dello Stato ecologico presenta una criticità in quanto non realizza l'obiettivo di qualità fissato dalla norma (D.Lgs. n. 152/2006) ovvero il raggiungimento dello stato ecologico di "Buono". A tal fine gli Enti coinvolti, per parte di competenza, devono attuare tutte le misure per il raggiungimento di tale stato in coerenza con le vigenti Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

Si segnala inoltre che i dati dei monitoraggi effettuati sul corpo idrico nel triennio 2018-2020 dalla scrivente Agenzia, confermano tali giudizi.

Per quanto attiene gli aspetti relativi alla depurazione dei reflui urbani e approvvigionamento idrico del PP sottozona D2 Santa Maria, si evidenzia quanto riportato al punto 4 del cap. 2.2 - Trasformazioni urbanistiche delle aree limitrofe: "Progettazione degli impianti tecnologici a servizio delle trasformazioni urbanistiche da realizzarsi in attuazione e in conformità con le previsioni del PRG vigente, nel comprensorio C20-a, località Settevene, Comune di Montelibretti. Nello specifico la destinazione di un'area per la localizzazione degli impianti di depurazione e impianto prima pioggia e la localizzazione di un'area per un pozzo per l'adduzione idrica (rif. Conferenza di Servizi del 23/11/2011 indetta dal comune di Montelibretti con lettera di invito prot. 17472 del 29/09/2011, nota prot. 19089 del 27/10/2011, nota prot. 19668 del 07/11/2011)."

La Regione Lazio per i centri urbani con popolazione superiore ai 2000 A.E. (abitanti equivalenti), con la D.G.R. del 07/12/2023, n. 877 ha approvato le delimitazioni e le perimetrazioni degli agglomerati urbani regionali di cui alla Direttiva n. 91/271/CEE "Concernente il trattamento delle acque reflue urbane", e alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006. In base alle informazioni in possesso di Arpa Lazio, il Comune di Montelibretti risulta inserito nell'agglomerato urbano "ARL03-010 Montelibretti", gestito dal Servizio idrico integrato A.T.O. 3, Lazio Centrale Rieti, la cui gestione è svolta da Acqua Pubblica Sabina SpA.

(...)

Dalla cartografia sopra rappresentata, l'area del PP Sottozona D2 Santa Maria in esame, non risulta servita dalla rete fognaria pubblica.

Si rammenta che le opere di urbanizzazione primaria sono propedeutiche alla realizzazione del PP Sottozona D2 Santa Maria in esame, pertanto si rimanda alle Autorità Competenti (Città Metropolitana Roma Capitale, Comune e Servizio Idrico Integrato ATO 3 Rieti, la verifica dell'attuazione delle opere inerenti la fornitura idrica, la rete fognaria e l'impianto di depurazione.

Si evidenzia infine che le acque di lavaggio e acque di prima pioggia delle aree dei piazzali di parcheggio dovranno essere conformi al D.Lgs. n. 152/06.

Per quanto riguarda la matrice rifiuti, si evidenzia che la Regione Lazio ha approvato il Piano di Gestione dei Rifiuti (D.C.R. n. 4 del 05/08/2020 e s.m.i.). Le informazioni sulla produzione e raccolta dei rifiuti sono consultabili sia nel Catasto Nazionale Rifiuti (<http://www.catasto->

rifiuti.isprambiente.it) e sia nel Rapporto Rifiuti di Arpa Lazio (<https://www.arpalazio.it/ambiente/rifiuti/pubblicazioni-rifiuti>), rapporto redatto per gli effetti della Determinazione Regionale n. G04229 del 07/04/2022, in cui la Regione Lazio ha disposto l'obbligo per tutti i Comuni di fornire i dati sulla raccolta differenziata attraverso l'applicativo web O.R.So. Il Comune di Montelibretti ha raggiunto nel 2022 una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari al 65,67 %, tale percentuale è in linea con gli obiettivi normativi di raccolta differenziata (si ricorda difatti che l'art. 205 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. fissava al 31/12/2012 l'obiettivo di raccolta differenziata del 65%).

La significatività dell'impatto sulla produzione e raccolta dei rifiuti provenienti a regime dal PP sottozona D2 Santa Maria, si prevede che sia poco significativa, effettuando una corretta gestione per i rifiuti e adottando delle modalità di intervento mirate a ridurre la produzione rifiuti e azioni che favoriscano il recupero e il riciclo.

La produzione dei rifiuti in fase di cantiere (demolizione, costruzione, scavo ecc.) dovrà essere gestita in conformità agli obiettivi del recupero e del riciclo secondo la normativa vigente.

Si rammenta che nel caso di riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel sito di produzione, tale attività deve esplicitamente risultare dall'atto autorizzativo dell'opera di scavo. In caso di altre destinazioni, le terre e rocce da scavo sono classificati come rifiuti speciali e soggette alle procedure di qualificazione ed istradamento ai centri di recupero/smaltimento previsti dalle norme vigenti (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120).

Per quanto attiene gli aspetti relativi al Rumore si evidenzia che il RP al cap. 9.7.2. Rumore pag. 51 riporta solo "Il Comune di Montelibretti è dotato del Piano di zonizzazione acustica, adottato con DCC 4 del 14/03/2011, sulla base della Legge regionale 18/2001, e recependo il DPCM 14/11/1997, ha individuato le classi acustiche nelle quali deve essere suddiviso il territorio comunale ai fini della zonizzazione acustica.". Nel R.P. non sono presenti informazioni inerenti la classificazione dell'area in esame (e quindi i limiti acustici da rispettare) nè inerenti all'impatto acustico previsionale generato dalla nuova pianificazione e pertanto non è possibile eseguire valutazioni di merito; si rammenta l'obbligo (per il rilascio delle concessioni edilizie e per l'autorizzazione all'esercizio delle attività produttive/servizi commerciali) di redigere una specifica documentazione di previsione di impatto acustico (di cui alla L.R. 18/01 art. 18) che attesti il rispetto dei limiti normativi. Infatti le sorgenti acustiche comprese nel Piano dovranno assicurare il rispetto dei limiti normativi di emissione e di immissione, diurni e notturni, e il rispetto dei valori limite di immissione differenziali pari a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Fermo restando il rispetto dei suddetti valori limite di cui al DPCM 14/11/97, in fase di realizzazione del Piano occorrerà mettere in campo le adeguate misure di mitigazione delle emissioni acustiche sia nella fase in operam che post operam e sarà necessario ottemperare a quanto richiesto dalla L.R. 18/01 art. 17 (autorizzazione attività rumorose temporanee).

Il PdL dovrà essere progettato e realizzato nel rispetto dei limiti dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al DPCM 5 dicembre 1997.

Il consumo di suolo è un fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta all'occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o semi-naturale. Il fenomeno si riferisce, quindi, a un incremento della copertura artificiale di terreno, e quindi del grado di impermeabilizzazione che è strettamente legato alle dinamiche insediative e infrastrutturali.



A tal fine si informa che il 17 novembre 2021 la Commissione Europea ha approvato la “Strategia del Suolo per il 2030” andando a definire le misure per proteggere e ripristinare i suoli e garantire che siano utilizzati in modo sostenibile. L’obiettivo principale che si propone la Commissione è che, entro il 2050, tutti gli stati membri della Comunità Europea evitino di consumare suolo (zero net land take) e facciano in modo di avere i propri suoli “sani” attraverso azioni concrete. In attesa del quadro legislativo sulla salute dei suoli, a livello nazionale, lo strumento di riferimento per la messa a sistema dell’attuazione dell’Agenda 2030 è rappresentato dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, (SNSVs 2022), approvata dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica (Cite),

(...)

Per l’annualità 2022 il comune di Montelibretti ha una percentuale di suolo consumato rispetto alla superficie amministrata pari a 6,29 %, corrispondente a ettari 285,3 ha, e nel 2022 rispetto al 2021, si registra un incremento di consumo di suolo netto pari a 2,4 ettari.

Alla luce di quanto sopra detto, sarebbe opportuno prevedere misure finalizzate a limitare al minimo gli impatti che possono generare processi di degradazione del suolo quali: erosione, contaminazione, compattazione e diminuzione della biodiversità, adottando misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione (ad esempio le aree destinate a parcheggio potrebbero essere realizzate utilizzando tecniche costruttive che permettano un’adeguata permeabilità del suolo contenendo il rischio idraulico) .

In relazione all’impermeabilizzazione dei suoli, si dovrà rispettare quanto previsto dall’art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6.

Nel caso in cui, il PdL in esame preveda ambiti di trasformazione in prossimità di elettrodotti, occorrerà considerare i valori di induzione magnetica e intensità di campo elettrico, in quanto l’eventuale presenza di elettrodotti pone dei vincoli sull’uso del territorio sottostante (Legge 36/2001 e dal DPCM 08 luglio 2003), poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto, all’interno delle quali è vietata la realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore.

A seguito dell’emanazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 sono state introdotte nella legislazione italiana le soglie di 300 Bq/m³, in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni esistenti, con una ulteriore restrizione a 200 Bq/m³ per le abitazioni costruite dopo il 2024. In considerazione di quanto sopra riportato è quindi necessario che in fase di esecuzione del Programma in esame si introducano idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire il rispetto del livello di riferimento individuato per il gas radon dal D.lgs. 101/2020.

3 Città metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento IV – Pianificazione strategica e Governo del Territorio - Servizio 1 “urbanistica e attuazione del PTMG”: Nota prot. n.1011727 del 09/08/2024;

Come si evince dal RP in esame, il Piano Particolareggiato in oggetto è situato nella frazione di Borgo Santa Maria del Comune di Montelibretti ed occupa una posizione strategica rilevante all’interno della realtà territoriale locale poiché si trova sull’asse di collegamento tra Roma e Rieti (SS 4 – Via Salaria). In particolare, “Il progetto di Piano prevede su una superficie territoriale di circa mq 101.000 (calcolata in base alla planimetria catastale) la realizzazione di mq 19.770 per funzioni industriali e di mq 46.950 per funzioni commerciali, mentre per aree a standard (verde e parcheggi pubblici a cui si aggiunge un extra standard qualitativo, denominato “percorso verde”) circa mq 21.470. La rimanente superficie viene occupata dalla viabilità. (...) L’intervento appartiene all’insieme delle

previsioni di trasformazioni per insediamenti produttivi contenute nella vigente Variante Generale al PRG di Montelibretti e nella Variante puntuale adottata per le aree attraversate dalla Via Salaria e ubicate a nord della frazione di Borgo Santa Maria. Infatti, oltre all'ambito classificato come Zona industriale D – Sottozona D2 Industriale e commerciale mista, oggetto del presente Piano Particolareggiato, immediatamente a Sud di esso, il PRG prevede una Zona industriale D – Sottozona D1 Artigianale. La progettazione dei due interventi è stata concepita in sinergia, mirando a creare un insediamento unitario definito secondo principi e criteri di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica nel quale possano trovare soddisfazione le attuali esigenze di nuove attività industriali e commerciali di Montelibretti”.*

Per quanto attiene agli aspetti urbanistici dell'intervento, dal Rapporto Preliminare si rileva che “il Piano in oggetto è conforme al PRG vigente”, riguardando “le trasformazioni fisico-funzionali di rilevanza urbanistica, edilizia ed ambientale (...) previste dalla Variante Generale al PRG vigente (approvata con DGR n. 350 del 20/06/2017) e dalla Variante puntuale adottata (con DCC n.46 del 30/11/2020) che classificano l'area di intervento come “Zona D Impianti produttivi - Sottozona D2 - Industriale e Commerciale, mista”.*

(...) Per quanto concerne il quadro vincolistico, relativamente al P.T.P.R., l'area dell'intervento è interamente compresa nel “Paesaggio Naturale di Continuità”, senza interessamento di Beni paesaggistici D. Lgs. 42/2004.

(...) L'area interessata non risulta compresa in ambiti di “Rete Natura 2000” né in aree Naturali Protette e non presenta interferenze dirette con strade provinciali e istituti scolastici provinciali, né con il patrimonio immobiliare della Città metropolitana di Roma Capitale.

(...) Per quanto riguarda le valutazioni condotte sull'area d'intervento in relazione al P.T.P.G. (Piano Territoriale Provinciale Generale), approvato con D.C.P. n. 1 del 18 gennaio 2010, in relazione alle valutazioni condotte rispetto al Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.), approvato mediante D.C.P. n° 1 del 18 gennaio 2010 e pubblicato il 6 marzo 2010 sul B.U.R. Lazio n. 9, si rammenta che, ai sensi dell'art. 3 comma 8 delle N.A. del PTPG “La compatibilità al PTPG è richiesta nel caso di varianti ai PRG vigenti, escluse quelle di cui ai punti 1 e 1 bis della LR n. 36/ 87, limitatamente alle aree oggetto delle varianti medesime”. Poiché l'intervento in argomento è stato dichiarato conforme al vigente PRG, non sussistono le condizioni per l'espressione del parere di compatibilità al P.T.P.G. ai sensi dell'art. 20, c. 5 del D.Lgs. 267/2000.

(...) Circa le valutazioni di merito, si evidenzia che il PTPG, nella Tavola Tp2, individua l'area d'intervento nell'ambito del “Sistema Ambientale – Territorio agricolo”, disciplinato dall'art. 60 delle N.A., il quale prevede che “Il regime normativo del Territorio Agricolo è costituito, in forma integrata, dalle norme sulla edificabilità del territorio agricolo di cui al Titolo IV della L.R. n. 38/99 e L.R. n. 24/98, e dalla disciplina relativa al Sistema ambientale di cui al Titolo II delle presenti norme”. Inoltre, per quanto attiene al Sistema della Mobilità, il presente piano risulta essere interessato dalla Rete di 1° livello metropolitano, essendo delimitato a sud dalla Strada Statale 4 “Via Salaria” (SS 4).

(...) Si rileva, inoltre, che l'area corrispondente all'intervento esaminato risulta graficizzata nella tavola TP2 del PTPG quale previsione di “Principali insediamenti produttivi” del vigente PRG Comunale, approvato precedentemente alla data di adozione del PTPG e pertanto fatta salva ai sensi dell'art. 3 comma 7 delle NA del PTPG.



(...) Infine, l'intervento proposto non interessa componenti della Rete Ecologica Provinciale e, pertanto, non assume implicazioni rilevanti per la funzionalità ecosistemica del contesto. Infine, non si rilevano impatti significativi con gli altri Sistemi descritti nel PTPG.

(...) tenuto conto che il parere di compatibilità ex art. 20, c. 5 del D.Lgs. 267/2000 non è dovuto e che, inoltre, non si evidenziano elementi di contrasto con le direttive e prescrizioni del PTPG, non si rilevano ulteriori elementi da approfondire in un eventuale Rapporto Ambientale o comunque da garantire nel prosieguo dell'iter urbanistico.

DATO ATTO che, sulla base delle informazioni fornite dal Rapporto Preliminare, il Piano oggetto di procedura secondo la pianificazione sovraordinata, non riscontrata dai SCA, risulta inquadrato come segue:

<p>Piano di Assetto Idrogeologico</p>	<p><i>Nel territorio del Distretto dell'Appennino Centrale risulta vigente la seguente pianificazione redatta da ciascuna delle ex Autorità di Bacino Nazionali e Regionali.</i></p> <p><i>La seguente Pianificazione dell'ex Autorità dei bacini regionali del Lazio:</i></p> <p><i>– PAI "Piano stralcio di Assetto Idrogeologico"</i></p> <p><i>Aggiornato alla data del 04/10/2011, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 04/04/2012 (BUR n. 21 del 07/06/2012, S.O. n. 35)</i></p> <p><i>Misure di salvaguardia adottate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 13 luglio 2009</i></p> <p><i>– P.T.Q. - "Piano per la Tutela Quantitativa - Individuazione e classificazione delle aree a regime idraulico e idrologico alterato. Linee di intervento e provvedimenti"</i></p> <p><i>Approvato con Delibera di Giunta Regionale 1317/03 e DGR 445/09</i></p> <p><i>– Provvedimenti per la Tutela dei Laghi Albano e di Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani</i></p> <p><i>Approvato con Delibera di Giunta Regionale 445/09 – allegati 1 e 2</i></p> <p><i>La seguente Pianificazione per piani stralcio dell'ex Autorità di bacino nazionale del Fiume Tevere:</i></p> <p><i>A. Progetto del Piano di Bacino Adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 80 del 28/09/1999</i></p> <p><i>Gli obiettivi del Progetto del Piano di Bacino sono quelli di definire il quadro della pianificazione di bacino per stralci relativi a settori tematici ed aree geografiche ed individuare i criteri per la definizione di norme di salvaguardia.</i></p> <p><i>La pianificazione per stralci territoriali-funzionali caratterizza l'attuale 'politica' dell'Autorità del bacino Tevere.</i></p> <p><i>L'ambito territoriale di riferimento del Piano è costituito dall'intero Bacino idrografico del Fiume Tevere così come ridefinito dal DPR 1° giugno 1998.</i></p> <p><i>Il territorio del bacino idrografico del fiume Tevere occupa buona parte dell'Appennino centrale, interessando parzialmente sei regioni: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Di queste ultime, il Lazio e l'Umbria costituiscono quasi il 90% dell'intera superficie.</i></p> <p><i>Ai sensi dell'art. 4 co. 2 delle NTA costituisce parte integrante del progetto del Piano di Bacino il Piano Stralcio aree di esondazione del fiume Tevere tratto tra Orte e Castel Giubileo, approvato con DPCM 3 settembre 1998, in G.U. S.G. n. 262 del 9-</i></p>
--	---



11-1998 (PS1). Ai sensi del co. 3 del suddetto articolo, costituiscono parte integrante del Piano i seguenti **Piani Stralcio** in itinere o da avviare che attuano le prescrizioni del Piano di Bacino:

- Piano Stralcio per il Lago Trasimeno (PS2);
- Piano Stralcio per il risanamento delle acque superficiali del Lago Piediluco (PS3);
- Piano Stralcio del bacino dell'alto Tevere (PS4);
- Piano Stralcio dell'area romana da Castel Giubileo alla foce (PS5);
- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico di cui al DL 180/98, convertito in legge dalla legge 267/98 (PS6);
- Piano Stralcio per la fascia costiera (PS7);
- Piano Stralcio per la qualità delle acque superficiali e sotterranee (PS8);
- Piano Stralcio per la programmazione e utilizzazione della risorsa idrica superficiale e sotterranea (PS9);
- Piano Stralcio per gli aspetti ambientali (PS10).

B. Piani stralcio a copertura di bacino

Piano stralcio di Assetto Idrogeologico - PAI - Approvato con DPCM del 10 Novembre 2006, Pubblicato nella GU n. 33 del 9 Febbraio 2007 aggiornato dal Piano di bacino del fiume Tevere - 6° stralcio funzionale - P.S. 6 - per l'assetto idrogeologico - PAI - primo aggiornamento, approvato con DPCM del 10 aprile 2013

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 delle NTA il Piano persegue la migliore compatibilità tra le aspettative di utilizzo e di sviluppo del territorio e la naturale dinamica idrogeomorfologica del bacino, nel rispetto della tutela ambientale e della sicurezza delle popolazioni, degli insediamenti e delle infrastrutture; ai sensi del co. 2 l'ambito territoriale di applicazione del Piano è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Tevere così come definito dal D.P.R. 01/06/1998.

C. Piani stralcio per aree specifiche

- 1° Stralcio Funzionale - Aree soggette a rischio di esondazione nel tratto da Orte a Castel Giubileo - PS1 - (Approvato)
- Variante al 1° stralcio funzionale - aree soggette a rischio esondazione sul tratto da Orte a Castel Giubileo - PS1 (Approvato)
- Piano stralcio del Lago Trasimeno - PS2 - (Approvato)
- Piano stralcio del lago di Piediluco - PS3 - (Approvato)
- Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce - PS5 - (Approvato)
- Variante al Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce - PS5 - (Approvato)
- PS5 - Progetto di Aggiornamento adottato il 22/12/2014 - Fase di consultazione

Relazioni con l'area oggetto di Piano

Relativamente al **Progetto del Piano di Bacino dell'ex Autorità di bacino nazionale del Fiume Tevere di cui alla lettera A)** il Comune di Montelibretti ricade totalmente nell'ambito del Bacino (cfr. allegati tecnici, Allegato 1 Ambito di riferimento).

Relativamente ai piani stralcio a copertura di bacino **dell'ex Autorità di bacino nazionale del Fiume Tevere di cui alla lettera B):**

- 1) secondo il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico - PAI - Approvato con DPCM del 10 Novembre 2006, Pubblicato nella GU n. 33 del 9 Febbraio



	<p>2007, quadro degli interventi frane, nel Comune di Montelibretti è presente un'area a rischio frana R3 sita sulla Strada comunale di Carolano-Matarella (codice ABT AK188) e due aree a rischio frana R2 site rispettivamente a Colle Lisandrelli (codice ABT AK190) e a Serracchia (codice ABT AK192). Le norme del PAI adottano misure prescrittive ed interventi volti alla mitigazione del rischio nelle aree individuate R3 ed R4 dell' "Atlante delle situazioni di rischio da frana". Tali aree a rischio frana non riguardano l'area oggetto di intervento.</p> <p>2) secondo l'elaborato PD1, Carta delle segnalazioni dissesti geomorfologici ex lege 365/2000 e l'elaborato PD2, Carta delle segnalazioni dissesti idraulici ex lege 365/2000 del Piano di bacino del fiume Tevere - 6° stralcio funzionale - P.S. 6 - per l'assetto idrogeologico - PAI - primo aggiornamento, approvato con DPCM del 10 aprile 2013 l'area in oggetto non è interessata da dissesti dissesto geomorfologici né idraulici.</p> <p>Relativamente ai piani stralcio per aree specifiche dell'ex Autorità di bacino nazionale del Fiume Tevere di cui al punto C), si riferisce che il territorio del Comune di Montelibretti rientra nel 1° Stralcio Funzionale - Aree soggette a rischio di esondazione nel tratto da Orte a Castel Giubileo - PS1 - (Approvato) ed alla successiva Variante approvata con DPCM del 10/04/2013 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12/08/2013 pertanto il territorio del Comune di Montelibretti è sottoposto alle relative norme di salvaguardia.</p> <p>Il suddetto Piano persegue i seguenti obiettivi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Contenere l'attuale grado di rischio connesso con le opere di difesa idraulica di Roma (Muraglioni), conservando la capacità di invaso delle aree a nord di Roma (Orte-Minimizzare il rischio per la popolazione residente nelle zone edificate ricadenti nelle aree di esondazione.3. Determinare una situazione di rischio compatibile per le zone per le quali viene ammesso un possibile completamento (zona B). <p>L'area oggetto di intervento non è un'area soggetta al rischio di esondazione pertanto il suddetto Piano non fornisce indicazioni vincolanti per la stessa.</p>
<p>Piano Territoriale Paesaggistico Regionale D.C.R. n.5 del 21/04/2021</p>	<p>Il Piano Territoriale Paesistico Regionale – PTPR è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 5 del 21/04/2021 e pubblicato sul BURL n. 56 del 10/06/2021.</p> <p>Il Piano è volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, del patrimonio storico, artistico e culturale affinché sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato; è lo strumento di pianificazione attraverso cui, nel Lazio, la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di tutela paesaggistica, indicando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, ripristino o creazione di nuovi paesaggi.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 delle NTA, il PTPR esplica efficacia diretta limitatamente alla parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree, indicati nell'art. 134, lettere a), b), c) del D.Lgs 142/06 e smi individuati nella Tavola B "Beni paesaggistici" è stata presa in esame prima di tutto la Tavola "B 21 – 366 Beni paesaggistici, art. 134, co. 1, lett. a), b) e c) DLgs 42/2004, art. 22 LR 24/2008" il cui stralcio è riportato nella Tavola 2. "Analisi Pianificazione Paesaggistica. Piano Territoriale Paesaggistico Regionale – PTPR".</p>



	<p><i>Relazioni con l'area oggetto di Piano</i></p> <p><i>Dalla consultazione dell'elaborato si ricava che l'area di intervento non è sottoposta ad alcun vincolo ai sensi dell'art. 134, co. 1, lett. a), b) e c) DLgs 42/2004.</i></p> <p><i>A scopo ricognitivo è stata esaminata anche la Tavola "A 21 – 366 Sistemi ed Ambiti di paesaggio" il cui stralcio è anch'esso riportato nell'Elaborato 2 di PP dove l'area in oggetto è classificata nel Sistema del Paesaggio naturale come Paesaggio naturale di continuità. Particolare attenzione è stata posta alla Tabella C di cui all'art. 24 delle NTA del PTPR; essa definisce le disposizioni regolamentari per gli usi consentiti nel Paesaggio naturale di continuità e costituisce un importante contributo conoscitivo con efficacia di indirizzo per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni. Infatti le disposizioni in essa contenute riferite alle coperture, qualità delle finiture, materiali, colori, recinzioni (cfr. punti 5.1, 5.2, 5.3 della Tabella) hanno rappresentato un imprescindibile riferimento nella caratterizzazione dell'insediamento in fase di progettazione.</i></p> <p><i>Per completezza di informazione è stata, inoltre, esaminata la Tavola "C 21 – 366 Beni del patrimonio naturale e culturale, art. 21, 22, 23 della LR 24/1998", dove l'area di intervento è classificata per una parte residuale tra i Beni del Patrimonio naturale come Zona a conservazione indiretta e, per intero, nel Sistema agrario a carattere permanente, art. 31 bis e 31 bis 1 della LR 24/1998 nel quale è prevista la formazione di Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione gestione e valorizzazione del paesaggio regionale, art. 143 D.Lgs 42/2004. Si precisa che le suddette classificazioni non risultano di interesse per l'area in oggetto in quanto essa non risponde alle caratteristiche di "architettura rurale" così come descritte nella Legge Regionale né si hanno notizie di Programmi di intervento promossi dalla Regione al fine della valorizzazione e recupero delle citate architetture. La stessa, infatti, è stata classificata dalla Variante Generale approvata proprio come Zona produttiva e così riproposta dalla Variante puntuale adottata.</i></p>
--	--

RICHIAMATO l'allegato I del D.Lgs. 152/06 il quale, nello stabilire i criteri per la verifica di assoggettabilità a VAS, fornisce, al comma 2, gli elementi di cui il Rapporto Preliminare deve fornire riscontro ai fini della valutazione degli impatti;

CONSIDERATO che:

- L'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;
- l'area interessata dal piano non risulta compresa entro il perimetro di Aree Naturali Protette (Legge n.394/1991; L.R. n.29/1997) e dei siti della Rete Natura 2000: Siti di Importanza Comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CEE, o Zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva 2009/147/CE;
- Per quanto concerne il quadro vincolistico, relativamente al P.T.P.R., l'area dell'intervento non interessa di Beni paesaggistici D. Lgs. 42/2004.
- I SCA non hanno evidenziato impatti significativi derivanti dall'attuazione del piano;

- Il Rapporto Preliminare non ha evidenziato impatti significativi derivanti dall'attuazione del piano;
- I SCA hanno evidenziato delle criticità ambientali che non comportano impatti significativi;
- Le criticità ambientali evidenziate dai SCA sono mitigabili mediante l'attuazione di specifiche misure dagli stessi indicate;
- Per quanto concerne la criticità rilevata da ARPALAZIO in ordine alla valutazione del cumulo di impatti con riferimento alle due istanze di Verifica di assoggettabilità a VAS riguardanti il medesimo ambito territoriale, più precisamente: VVAS-2022_36. Comune di Montelibretti. Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativa al "Piano Particolareggiato della Zona D - Sottozona D1 Artigianale Frazione "Borgo Santa Maria" conforme alla vigente Variante Generale al PRG". Escluso da VAS (G03026 del 20/03/2024) e VVAS-2019_44. Comune di Montelibretti. Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativa alle "Varianti puntuali al PRG". Escluso da VAS (G03970 del 23/03/2023) occorre evidenziare che per quanto concerne la VVAS-2019_44 la stessa è afferente ad un diverso ambito territoriale e ambientale;
- In ordine ai possibili cumuli di impatto con la ulteriore procedura sopra richiamata si ritiene che gli stessi, tenuto conto sia della limitata estensione dell'ambito territoriale interessato dalla stessa, nonché delle pressioni ambientali dalla stessa prodotte, non siano da ritenersi significativi ancorché individuando specifiche prescrizioni;
- Quanto detto al punto precedente con particolare riferimento al sistema infrastrutturale ed alla qualità dell'aria;
- Le previsioni di piano risultano coerenti con le previsioni di PTPG e non interessando componenti della Rete Ecologica Provinciale non comportano implicazioni rilevanti per la funzionalità ecosistemica del contesto;

VALUTATO che, in relazione ai criteri elencati nell'allegato I Parte II del D Lgs 152/2006:

- Il piano comporta delle modificazioni permanenti alle destinazioni d'uso dei suoli ed alle correlate specifiche di utilizzo;
- Le modificazioni apportate dal piano non comportano rischi per la salute umana e per l'ambiente;
- Le modificazioni apportate dal piano sono limitate in ordine alla entità territoriale dello stesso nonché in ordine alle specifiche attuative;
- Il contesto territoriale ed ambientale di ricaduta del piano non presenta particolari elementi di valore e/o vulnerabilità;
- Le modificazioni apportate dal piano non determinano significativi incrementi dei carichi sulle componenti ambientali interessate;
- Quanto detto al punto precedente anche tenuto conto delle sensibilità/criticità rilevate nel contesto ambientale di riferimento;
- Le limitate ricadute del piano, in ordine all'interessamento delle componenti ambientali, non risulta essere significativo anche tenuto conto dei possibili cumuli con i carichi incidenti presenti e previsti dal quadro pianificatorio vigente;
- I limitati impatti derivanti dal piano risultano mitigabili mediante l'attuazione di specifiche misure;

RITENUTO di dovere raccomandare alla Autorità procedente, ai sensi del art.12 c.3 bis, del D Lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii., quanto segue:

- Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti per il mantenimento della Qualità dell'Aria previsti alla Sezione III dalle Norme di Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) - DGR 539/2020;

- Il piano dovrà garantire il rispetto dell'art. 5 della L.R. 27/05/2008, n. 6 "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia nonché l'art. 26 del D.lg. 199/2021, prevede dal 13/06/2022;
- Dovrà essere garantita l'attuazione di tutte le misure previste dalle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque in ordine al raggiungimento degli obiettivi di qualità;
- Dovrà essere acquisito preliminarmente il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato al fine di garantire la capacità del sistema di assorbire i carichi previsti dal piano, siano in ordine ai prelievi idrici sia in ordine alle capacità di carico del sistema depurativo;
- Le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere attuate propedeuticamente alla realizzazione del Piano;
- Le acque di lavaggio e acque di prima pioggia delle aree dei piazzali di parcheggio dovranno essere conformi al D.Lgs. n. 152/06;
- Dovrà essere garantita una corretta gestione dei rifiuti e dovranno essere adottate modalità di intervento mirate a ridurre la produzione rifiuti e azioni che ne favoriscano il recupero e il riciclo;
- La produzione dei rifiuti in fase di cantiere (demolizione, costruzione, scavo ecc.) dovrà essere gestita in conformità agli obiettivi del recupero e del riciclo secondo la normativa vigente;
- Nel caso di riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel sito di produzione, tale attività dovrà esplicitamente risultare dall'atto autorizzativo dell'opera di scavo. In caso di altre destinazioni, le terre e rocce da scavo sono classificate come rifiuti speciali e soggette alle procedure di qualificazione ed istradamento ai centri di recupero/smaltimento previsti dalle norme vigenti (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120);
- Dovrà essere (ai fini del rilascio dei titoli edilizi e per l'autorizzazione all'esercizio delle attività produttive/servizi commerciali) redatta una specifica documentazione di previsione di impatto acustico (di cui alla L.R. 18/01 art. 18) che attesti il rispetto dei limiti normativi;
- Le sorgenti acustiche comprese nel Piano dovranno assicurare il rispetto dei limiti normativi di emissione e di immissione, diurni e notturni, e il rispetto dei valori limite di immissione differenziali pari a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno;
- In fase di realizzazione del Piano occorrerà mettere in campo le adeguate misure di mitigazione delle emissioni acustiche sia nella fase in operam che post operam e sarà necessario ottemperare a quanto richiesto dalla L.R. 18/01 art. 17 (autorizzazione attività rumorose temporanee);
- Il Piano dovrà garantire il rispetto dei limiti dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al DPCM 5 dicembre 1997;
- Dovranno essere previste misure finalizzate a limitare al minimo gli impatti che possono generare processi di degradazione del suolo quali: erosione, contaminazione, compattazione e diminuzione della biodiversità, adottando misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione;
- In relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, si dovrà rispettare quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6 e dalla D.G.R. n.177 del 24/03/2020;
- Dovrà essere verificata preliminarmente la eventuale presenza di elettrodotti, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 36/2001 e al DPCM 08 luglio 2003;
- Dovranno essere previste specifiche prescrizioni costruttive finalizzate a garantire il rispetto del livello di riferimento individuato per il gas radon dal D.lgs. 101/2020;
- Dovranno essere effettuati preventivi studi sui flussi veicolari derivanti dalla attuazione delle previsioni del presente piano in correlazione con quelli derivanti dal piano di cui alla Determinazione G03096 del 20/03/2024 della scrivente al fine di verificare la capacità di carico del sistema infrastrutturale interessato, esistente e di progetto;
- Quanto detto al punto precedente anche al fine di adottare adeguate misure di mantenimento della qualità dell'aria;
- Venga accertata l'assenza di diritti collettivi derivanti dalla presenza di vincoli di uso civico o di demanio collettivo, attraverso idonea attestazione comunale ai sensi dell'art. 3 comma 3 della LR 1/86. A tale

riguardo si evidenzia che la presenza di diritti di uso civico costituisce vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 c.1 lett. h del Codice e che in ogni caso dovrà essere garantita la conformità e compatibilità alle norme di tutela paesaggistica relative agli usi civici (art.40 delle NTA di PTPR) ed al Paesaggio Naturale di Continuità (art.24 delle NTA di PTPR);

- Dovrà essere preliminarmente acquisito il parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e della D.G.R. n.2649/99;
- Dovrà essere preliminarmente accertata l'osservanza delle disposizioni di cui alla D.G.R. n.117 del 24/03/2020 "Linee Guida sulla invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali";

TUTTO CIO' PREMESSO

si ritiene che la variante in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006, con le raccomandazioni ai sensi dell'art. 12 c.3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 indicate in premessa.

il Responsabile del Procedimento
Arch. Roberto Brunotti
(firmato digitalmente)

il Dirigente
Ing. Ilaria Scarso
(firmato digitalmente)